

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede Regionale per il Piemonte - UFFICIO LEGALE
Via Frola n. 2 – 10121 TORINO
Tel. 011.5658.862 / 861 - FAX 011.5658.884
CO/1271/10

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. LAVORO - dr. LANZA - RGL. 2639/10
Memoria difensiva per

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.
(C.F. 80078750587) – Ente di diritto pubblico, con Sede Centrale in ROMA,
Via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso avv. Bruno CUOMO (*bruno.cuomo@inps.it*) e dall'avv.
Atanasio Maurizio GRECO (*atanasiomaurizio.greco@inps.it*) per procure
generali alle liti entrambe del 07/10/93 a rogito dott. Franco Lupo notaio in
Roma, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino,
Direzione Regionale per il Piemonte via Frola, 2 , presso l'Ufficio Legale della
Sede Regionale

RESISTENTE

CONTRO

- FP CIGL Regione Piemonte**, con sede in Torino alla via Pedrotti n. 5, in
persona del suo Segretario Sig. Salvatore CHIAROMONTE;
- FP CGL Compensorio di Torino**, con sede in Torino alla via Pedrotti n. 5 in
persona del Segretario sig.a Enrica VALFRE';
- CISL FP Regione Piemonte**, con sede in Torino alla via Sant'Anselmo n. 11 ,
in persona del suo Segretario Sig. Francescantonio GUIDOTTI;
- CISL FP Compensorio Torino**, con sede in Torino alla via Madama Cristina
n. 50 in persona del suo Segretario Sig. Aldo BLANDINO;
- UIL Pubblica Amministrazione Compensorio di Torino**, con sede in
Torino alla via Bologna n. 15, in persona del suo Segretario sig.a Maria
PIZZOLATO;

- **R.d.B. Pubblico Impiego Regione Piemonte**, con sede in Torino al corso Marconi n. 34, in persona del Segretario sig. Rosa Anna FRAGOMENI;
 - **R.d.B. Pubblico Impiego Provincia Torino**, con sede in Torino, in persona del Segretario sig. Sergio CACIAGLI;
 - **FIALP - CISAL Regione Piemonte**, con sede in Torino, in persona del Commissario sig. a Elena CIGNETTI;
 - **FIALP - CISAL Provincia Torino**, con sede in Torino, in persona del Commissario sig. a Elena CIGNETTI;
- tutti rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo DURAZZO, presso lo studio del quale, in Torino alla via Principe Amedeo n. 1, sono elettivamente domiciliati

RICORRENTI

FATTO

Con atto notificato in data 19/03/2010, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Torino l'INPS- Direzione Regionale del Piemonte le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che i comportamenti indicati in ricorso costituiscono condotta antisindacale;

ordinare all'INPS Direzione Regionale del Piemonte di desistere da essi e di rimuovere gli effetti, in particolare provvedendo a:

- fissare gli incontri chiesti dalle parti con comunicazioni dell'8/02/2010, del 19/02/2010 e del 25/02/2010, revocando le disposizioni assunte unilateralmente in pendenza delle richieste di incontro, oltre ad ogni altra disposizione impartita in assenza di informativa preventiva obbligatoria alle Organizzazioni Sindacali regionali o, limitatamente alla sede della Direzione Regionale, alle organizzazioni sindacali territoriali;

- revocare in particolare la disposizione unilateralmente impartita a tutte le sedi del Piemonte in data 24/12/2009 riguardante l'utilizzo dello straordinario anziché della “Banca del Tempo” e l'ordine di servizio che definisce l'assetto della Direzione regionale Piemonte, trasmesso solo ad alcune organizzazioni con mail 22/02/2010;

- ordinare la pubblicazione dell'emanando decreto sui quotidiani La Stampa e La Repubblica, nelle pagine di cronaca regionale.

Con il favore delle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali, CPA ed IVA.“

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'INPS che osserva e deduce quanto segue in

FATTO

In data 12.6.2009, a seguito di richiesta da parte delle OO. SS. Regionali di intervenire sulla riduzione dell'orario di sportello su tutte le strutture della Regione, il Direttore Regionale dichiarava la propria disponibilità ad intervenire in tal senso, seppure nei tempi consentiti dal rispetto dell'iter a tal fine previsto ed in particolare per la discussione presso i comitati provinciali del Piemonte. (all. n.1- verbale della riunione del 12.6.2009).

In data 1 luglio veniva siglato l'accordo regionale sulla mobilità verso la Sede regionale, inviato alle OO.SS. in data 9 luglio 2009 (all. n. 2 – verbale d'intesa)

In data 8 luglio 2009 veniva siglata con le predette OO. SS. l'intesa per la sperimentazione dell'articolazione dell'orario di sportello valida fino al 31.12.2009 (all. n. 3 – verbale d'intesa).

In data 13.8.2009 la CISL sollecitava al Direttore regionale l'applicazione nelle sedi provinciali della nuova articolazione dell'orario di sportello (all. n 4)

In data 14 dicembre 2009 venivano convocate per il giorno 21.12.09 le OO.SS. regionali per la trattazione dell'orario di lavoro, integrazione dell'accordo sulla formazione, rotazione degli incarichi per posizioni organizzative, sistema di valutazione del personale. (all. n. 5).

In data 15.12.2009 le OO.SS. chiedevano un rinvio della convocazione ad una data successiva all'8 gennaio 2010, causa assenza per festività natalizie (all.n. 6).

Il Direttore Regionale con e-mail del 15/12/2009 comunicava che per completare le proposte dell'Amministrazione avrebbe atteso eventuali apporti e/o suggerimenti da parte delle OO.SS. (all. n. 7).

In data 17.12.2009 le OOSS ribadivano di non poter presenziare alla riunione del 21/12/2009. (all. n. 8).

In data 21/12/2009, con e-mail, il Direttore Regionale, dopo aver preso atto che non era pervenuto alcun suggerimento dalle OO.SS., trasmetteva quattro documenti contenenti le proposte dell'Amministrazione, per pervenire alla conclusione del confronto nei termini contrattuali vigenti. (all. n. 9, 9a, 9b, 9c, 9d).

In data 21.12.1009 il Coordinamento reg. Rdb-CUB PI INPS, a firma Caciagli, diffidava la DR dal concludere gli accordi relativi alla contrattazione locale e nazionale, chiedeva l'annullamento dell'OdG e una nuova convocazione, al fine dichiarato di evitare il ricorso ex art. 28 L.300/70 (all. 9bis).

In data 21.12.2009 il D.R. con nota interna (v. all. n. 9 ter) trasmetteva ai Direttori di Sede le proposte formulate alle OOSS. in merito alla riunione di pari data, e, rilevando l'assenza di disciplina contrattuale della banca-ore, impartiva una atto di indirizzo gestionale sull'uso della stessa, in attesa della conclusione dell'incontro sindacale.

In data 4.1.2010 le OO.SS. divulgavano un volantino contro le iniziative unilaterali del Direttore Regionale in materia di orario di lavoro quali l'eliminazione della banca delle ore, l'eliminazione della flessibilità e l'allungamento della pausa mensa a due ore, e la proposta all'assemblea di dichiarare lo stato di agitazione ed ogni eventuale altra forma di lotta.(all. n. 10).

In data 7.01.2010 le OO.SS regionali inviavano una comunicazione in cui si chiedeva di revocare le disposizioni su orario di lavoro e banca delle ore e a rettificare l'ordine del giorno della convocazione del 21.12.2010 limitandolo alle problematiche inerenti la formazione perché le altre non di competenza del ruolo delle OO.SS. regionali. (all. n. 11 e 11a).

In data 11.01.2010 il Direttore Regionale prende atto dell'indisponibilità delle OO.SS. a discutere degli argomenti proposti, conferma la legittimità dell'ODG proposto, invita le OO.SS. a proporre ulteriori argomenti, ad indicare una o più date in cui sono disponibili all'incontro e che nessuna disposizione è stata impartita a modifica degli accordi esistenti. (all. n. 12 e 12a).

In data 18.1.2010 le OO.SS. diffondono una serie di volantini con l'indizione di assemblee in tutta la Regione per informare i lavoratori delle scelte assunte dall'Amministrazione in materia di orario e sullo stato delle trattative. (all. 13, 13a, 13b, 13c).

In data 20.1.2010 le OO.SS. comunicavano la loro disponibilità per un incontro su materie di loro competenza e proponevano una serie di date. (all. 14).

In data 20.1.2010 il Direttore Regionale convocava la riunione ~~richiesta~~ per il giorno 1/02/2010. (all. 15).

In data 1.2.2010 si tiene l'incontro prefissato e le risultanze trovano riscontro nell'allegato verbale (all. 16). In particolare viene data informativa circa l'attuazione della circolare n. 102 del 2009 – fase pilota, prevista con messaggio n. 2990 dell'1.2.2010 (all. 17).

Successivamente viene diffuso un volantino a firma delle OO.SS. regionali in cui viene, tra l'altro, nuovamente affermato che le OO.SS. sono disposte a discutere di tutto avendo attenzione a non travalicare e quindi a sminuire realtà e risultati territoriali. (all. 18).

In data 9.2.2010 viene fatta richiesta di confronto sindacale su quattro diverse problematiche. (all. n. 19, 19a).

In data 9.2.2010 il Direttore Regionale rispondeva che prendendo atto della disponibilità delle OO.SS. regionali a rapporti con la direzione regionale negli stretti limiti previsti dalle norme contrattuali vigenti, e condividendone lo spirito, chiedeva quali istituti di partecipazione sindacale volessero attivare tra quelli previsti dalle norme per ciascuna delle tematiche oggetto della nota riportata nell'allegato 19a. (all. n. 20).

In data 16.2.2010, a seguito delle assemblee indette sul territorio, la RSU di Cuneo divulgava un volantino in cui affermava “Venerdì 12 febbraio nell'incontro con la Direzione di Cuneo siamo stati rassicurati secondo cui nulla è cambiato rispetto a prima”. (all. n. 21).

In data 17.02.2010 veniva inviata alle OO.SS. territoriali ed alle RSU della sede regionale Piemonte una informativa relativa alla riorganizzazione per accentramento delle risorse umane in sede regionale, in attuazione della circolare 113 del 21.10.2009. (all. n. 22, 22°).

In data 19.02.2010 le OO.SS. regionali chiedevano la concertazione per l'applicazione della circolare n.113/09 (all. n. 23).

In data 23.2.2010 la Direzione Regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di relazioni sindacali, comunicava di aver adempiuto al

proprio obbligo di informare preventivamente le OO.SS. con l'invio, in data 17.2.2010, di una relazione illustrativa (allegato 22a) circa la nuova organizzazione del lavoro a seguito dell'accentramento delle risorse umane presso la Direzione regionale in attuazione della circolare 113/2009. (all. n. 24).

In data 22.2.2010 la Direzione Regionale inviava alle OO.SS. territoriali e alle RSU di sede regionale una informativa relativa all'ordine di servizio che modifica il precedente del 23.4.2009 e definisce il nuovo assetto della Direzione regionale Piemonte, in coerenza con la determinazione commissariale n. 140 del 2008. (all. n. 25, 25a).

In data 25.2.2010 la RDB CUB Pubblico Impiego Piemonte chiede la concertazione sui temi trattati nell'informativa del 22.2.2010 (allegato 25a). (all. n. 26).

In data 5.3.2010 il Direttore Regionale comunica alla RDB Cub di non poter accogliere la richiesta in quanto, in base alle vigenti norme contrattuali, la concertazione può essere richiesta in merito alla "definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche". (all. n. 27).

In data 8.3.2010 la D. R. emanava la comunicazione di servizio n. 20 relativa alla disciplina del sistema di comunicazioni tra sedi di carattere meramente operativo (all.n. 34).

In data 9.3.2010, per il tramite del sig. CACIAGLI, le OO.SS regionali CGIL- CISL-UIL-CISAL-RdB chiedevano l'annullamento della comunicazione di servizio n. 20 e diffidavano la D.R. prospettando il ricorso ex art. 28 L.300/70 (all.n. 35).

In data 10.03.2010 il D.R. rispondeva alle OO.SS. ribadendo la legittimità del proprio operato al riguardo: sistema di comunicazioni tra Sedi; istruzioni di carattere meramente operativo. (all.n. 36).

DIRITTO

La domanda come proposta appare infondata non solo in fatto ma anche in diritto: merita pertanto l'integrale rigetto.

Il lamentato deterioramento dei rapporti sindacali, sfociato – come si afferma ex adverso – in una condotta antisindacale, con violazione delle regole a presidio del corretto svolgimento delle relazioni medesime, deve collocarsi nel quadro normativo primario e secondario di riferimento per le tematiche svolte in ricorso.

QUADRO NORMATIVO

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI. A tal proposito deve premettersi una significativa novità introdotta dal decreto cd. Brunetta, D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, che, in particolare al comma 1 dell'art. 54, esclude dalla contrattazione collettiva – tra l'altro - le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, laddove si legge :

“Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
*«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. **Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici,** quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita' e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. “*

Non solo, ma lo stesso D. Lgs. 150/09 ha così disciplinato il potere organizzativo all'art. 34:

“ Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

*«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, **le determinazioni per l'organizzazione degli uffici** e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro **sono assunte in via esclusiva** dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, **fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.** Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;*

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.» “

BANCA-ORE. Per quanto concerne la cd. banca-ore, devesi evidenziare che :

-il CCNL Enti Pubblici non economici 1998-2001 ne prevedeva la istituzione all'art.18, rinviava però per la decorrenza all' 1.1.2001;

il CCNI di Ente per l'anno 2001 alla sez. II punto III prevedeva la sua istituzione e ne rinviava l'applicazione :

“ Con decorrenza 01/01/2001 è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro part-time.

Le modalità applicative saranno definite con apposita sessione negoziale da concludersi entro il 30/6/2001.”

In mancanza della apposita disciplina applicativa, il CCNI 2002/2005 sottoscritto in data 30.11.2005, all'art.26 rinviava l'applicazione laddove recita:
”*Banca delle ore*

1. *Con apposita sessione negoziale da avviare entro il 30/09/2005 saranno definiti i criteri per l'applicazione di tale istituto.”*

LAVORO STRAORDINARIO. –

Il nuovo accordo è intervenuto in data 10.4.2009 (all. n. 29) sulla destinazione economica per lavoro straordinario: qualificato anche come soluzione gestionale eccezionale volta ad evitare situazioni di difficoltà operative delle Sedi. Trattasi di uno strumento gestionale che i responsabili delle strutture possono attivare all'occorrenza (messaggi DG nn. 6728/09, 8965/09: all. 29 a e all. n. 29 b).

Il quadro, come sopra richiamato, prevede:

- a) per l'organizzazione degli uffici: l'esclusione dalla contrattazione collettiva;
- b) per la banca-ore: la mancanza di una disciplina applicativa.

oooooooooooo

RELAZIONI SINDACALI

Ai fini di valutare la situazione dei rapporti sindacali, e prima di esaminare le singole contestazioni mosse dai ricorrenti, è necessario evidenziare fatti anteriori al 14.12.2009 allo scopo di delineare il clima e le premesse che hanno preceduto le medesime contestazioni.

Appare perciò opportuno collocare l'iniziativa sindacale nel più ampio contesto dei rapporti intercorsi tra DR e OO.SS.: e ciò anche al fine di individuare se ed in che misura le parti in causa abbiano mantenuto un comportamento di leale confronto e collaborazione.

LE RELAZIONI SINDACALI ante 14.12.2009

Il nuovo Direttore Regionale si è insediato l'1 giugno 2009, in un clima sindacale di conflittualità tra le sigle. Tant'è che la prima riunione si è tenuta a tavoli separati, perché le organizzazioni CGIL-CISL-UIL e CISAL non intendevano sedere assieme alla RDB.

In occasione della prima riunione del 12.6.2009, le OO.SS. hanno chiesto che fosse affrontata con urgenza il problema di una diversa articolazione dell'orario di sportello nelle Sedi: *“Da parte sindacale viene altresì richiesto, in occasione di questa emergenza, di intervenire sulla riduzione dell'orario di sportello su tutte le strutture della Regione”*. (all. 1- verbale riunione)

La D.R., **pur non essendo l'argomento di competenza del livello regionale**, in ossequio all'impostazione data alle relazioni sindacali tendente a ricondurre in Sede Regionale la trattazione di tutti i temi al fine di definire linee di indirizzo che poi devono trovare concreta articolazione nei livelli di contrattazione/partecipazione a livello provinciale, accoglie la richiesta sindacale.

Dal confronto scaturisce un protocollo d'intesa (all.n.2-3). In relazione al predetto protocollo, la D.R. viene anche sollecitata in data 13.8.09 da qualche O.S., e segnatamente dal responsabile regionale della CISL, Prosperi, ad intervenire presso i Direttori Provinciali in quanto *“Ad oggi risultano in regione molte sedi, se non tutte, per il quale, pur avendo richiesto le OO.SS. e la locale RSU l'incontro con la Direzione per la sottoscrizione di un accordo locale propedeutico a rendere omogenea l'articolazione degli orari di accesso alle sedi, risultano non ancora sottoscritti i relativi accordi nè avviata la trattativa per definirli entro la fine di agosto come avevamo auspicato”*. (all.4).

Per effetto di ciò il D.R. si fa carico di sollecitare i Direttori Provinciali per la successiva sottoscrizione degli accordi locali, che vengono via via stipulati.

Quindi, il contesto è il seguente: non solo le OO.SS. chiedono al DR di disciplinare i criteri generali di gestione di una materia – l'orario di sportello – che non rientra nella competenza regionale, ma ne sollecitano l'intervento diretto ai fini di una rapida applicazione sul territorio.

Superfluo sottolineare quanto questo modo di procedere sia diametralmente opposto da quello successivamente adottato dalle stesse OO.SS. che da un certo momento in poi – inspiegabilmente, come vedremo – si rifiutano di discutere con la DR di qualsiasi argomento che non rientri nelle ristrette prerogative contrattuali della stessa DR.

Nel contesto dei positivi rapporti inizialmente instauratisi, la D.R. propone alle OO.SS. la stipula di un protocollo d'intesa che stabilisca regole trasparenti e non lasci – come in passato- completa discrezionalità al D.R. in materia di mobilità del personale verso la Sede Regionale. La proposta viene accolta ed il protocollo d'intesa siglato l'1.07.2009, seppure a tavoli separati (all.2-3).

Tali circostanze vengono qui richiamate solo per sottolineare che il sistema di relazioni sindacali instauratosi tra D.R. e OO.SS. era improntato ai seguenti criteri:

- confronto senza pregiudiziali,
- definizione di regole chiare e trasparenti,
- rispetto dei reciproci ruoli, senza commistioni e/o consociativismi.

In virtù di tale clima, i rapporti tra DR e OO.SS. si sviluppano nei mesi successivi sui binari della normale dialettica attraverso il flusso delle informative e gli incontri su temi specifici: di ciò si può fornire - se ritenuto necessario dal Giudicante - ampia e copiosa prova documentale, che qui si omette solo per non appesantire il fascicolo processuale.

LE RELAZIONI SINDACALI post 14.12.2009

Ai descritti fatti seguono altri che concretizzano un evidente contrasto di circostanze nell'azione delle OO.SS.:

- a **luglio del 2009** le OO.SS. chiedono al D.R. un'intesa su una materia di stretta competenza delle Direzioni Provinciali (ed anzi fanno di più: gli chiedono di intervenire presso le Sedi che non si allineano rapidamente);

-a **gennaio del 2010** le stesse OO.SS. manifestano una chiusura totale (all. 10-11-11a- 13 a,b,c) rifiutandosi di confrontarsi con la D.R. su temi che non ritengono di competenza regionale.

Nulla giustifica il cambiamento: eppure le OO.SS. assumono una posizione completamente diversa e di netta chiusura, non senza qualche ambiguità nei comportamenti.

Si evidenzia, infatti, che invitati all'incontro sindacale per il 21 dicembre (all.5), le OO.SS. chiedono il rinvio a causa del periodo feriale (all.6) senza alcuna contestazione dell'ODG, del quale, anzi, si chiedono eventuali bozze, richiesta ribadita successivamente con mail del 17.12.09 (all.n. 8).

A fronte, la disponibilità a discutere sugli argomenti proposti dalla Direzione è anzi confermata dalla mail del 15/12/09. (all. 7).

Poi, il 7 gennaio, uniformandosi ad una iniziativa unilaterale della RDB-CUB (all.9 bis), anche CGIL,CISL,UIL e CISAL chiedono la modifica dell'ODG (all. 11, 11a).

La svolta radicale delle OO.SS. –consistente nella decisione di negarsi a qualsiasi confronto con la Direzione al di fuori delle ristrette competenze attribuite al livello regionale dalle vigenti norme contrattuali- è ribadita nella riunione dell'**1 febbraio**, nel corso della quale le OO.SS si dichiarano disponibili a discutere solo della formazione, ritenendo gli altri temi di esclusiva competenza del livello provinciale e/o nazionale.

Nella stessa riunione, come risulta dal verbale dell'1.2.10 (all. n. 16), il Direttore Regionale, da parte sua, ha evidenziato quanto segue: *“Considerata la posizione qui espressa, risulta difficilmente comprensibile la chiusura manifestata rispetto alla convocazione per il 21 dicembre. Questa Direzione era intenzionata a discutere di tutto con le OO.SS. e contrattare sulle materie oggetto di contrattazione. Avevo capito che anche da parte vostra c'era questa disponibilità, tanto è vero che in passato a questo tavolo ho recepito l'esigenza da voi espressa per la riduzione degli orari di sportello, che pure non è un argomento di pertinenza del tavolo regionale. Mi era parso di capire che la disponibilità al confronto fosse un fatto consolidato, invece prendo atto che non è così. Vorrà dire che da ora in poi mi atterrò scrupolosamente alle competenze definite contrattualmente. Sia chiaro però che nessuno può pensare che l'indisponibilità al confronto poi si possa tradurre in paralisi per l'Amministrazione: la mancata discussione non potrà essere un motivo di blocco per l'Amministrazione che eserciterà le sue prerogative nel rispetto delle regole contrattuali vigenti”.*

Un'osservazione pertinente sulla natura delle relazioni sindacali come in concreto svolte: sedersi attorno ad un tavolo di trattativa e discutere, non significa necessariamente essere d'accordo o dover chiudere un accordo, ma rispettare il proprio ruolo e la propria funzione.

Invece, la D. R. è costretta a prendere atto che nello specifico:
- le OO.SS. ricorrenti si sono perfino rifiutate di discutere;

- hanno posto alla Direzione veti pregiudiziali sugli argomenti di cui all'ODG.

Le OO.SS. oggi accusano la D.R. di comportamento antisindacale solo in quanto si sono viste negare una serie di richieste (es. concertazione), proprio perchè in contrasto con le norme contrattuali vigenti o non di competenza del livello regionale: ma non sono state loro a chiedere la stretta osservanza delle norme ed ad intimare al D.R. di occuparsi solo delle questioni di sua esclusiva competenza?

oooooooooooooooooooo

LE CONTESTAZIONI : MERITO

Esamineremo ora, nel merito, le contestazioni sollevate, dimostrando punto per punto la correttezza e la linearità del comportamento della D.R., in totale ossequio alle vigenti norme di legge e contrattuali.

La descrizione e il richiamo ad istituti contrattuali, ai soggetti, alle competenze astrattamente applicabili (punto 2 ricorso avv.) precede la doglianza (punto 3.1 avv.) che “ *nella vicenda si possono individuare violazioni rispetto agli obblighi di informazione, di concertazione, di consultazione, di contrattazione, nonché delle regole di comportamento di cui all’art. 11 c.c.n.l., e ciò con riferimento tanto ai corrispondenti diritti delle organizzazioni sindacali regionali per ciò che concerne le questioni aventi riflesso in tutte le sedi del Piemonte, quanto con riferimento ai diritti delle organizzazioni territoriali delle associazioni di categoria firmatarie del c.c.n.l. e delle RSU, per ciò che concerne aspetti specifici della Direzione Regionale.*”

BANCA delle ORE - Più specificamente controparte lamenta che la D. R. abbia tenuto condotta antisindacale con le disposizioni impartite alle varie sedi locali circa l'utilizzo, nonché quello connesso dello straordinario (v. mail del 21.12.09 ai Direttori Provinciali e Sub-provinciali: all.n. 9 ter). Tant'è che le OO.SS. nel contestare chiedono (all. 11 a) la revoca delle disposizioni impartite su banca-ore e la rettifica dell'ODG limitandolo alle problematiche inerenti la formazione.

Inoltre parte ricorrente eccepisce che la distribuzione delle ore di straordinario e l'utilizzazione delle relative prestazioni costituiscono materia di informazione successiva obbligatoria.

Sul punto banca-ore, si ribadisce che la normativa contrattuale (come richiamata: CCNL 1998/2001 art. 18; CCNI di Ente per l'anno 2001 alla sez. II punto III; CCNI 2002/2005 all'art.26) ne prevede l'istituzione, ma ne rinvia l'applicazione ad una disciplina successiva.

Disciplina applicativa che, allo stato, non è stata emanata. Ne è conferma l'art. 4 del contratto decentrato di Direzione generale sottoscritto il 23.6.2008, comma 8: *"Le parti si impegnano a rivedere la disciplina dei riposi compensativi in occasione dell'introduzione della Banca delle ore da definire nell'ambito del CCNI 2006/2009"* (v. all. n. 28).

L'istituto quindi è previsto: manca invece la disciplina contrattuale attuativa.

In tale quadro le iniziative della D.R. – come documentate – hanno la specifica finalità di indirizzare i Responsabili di strutture a contenerne con l'alternativa dello straordinario, in attesa della emananda disciplina in sede nazionale: l'atto della D.R. (doc. 9 ter) non ha natura di provvedimento dispositivo, né poteva averlo nell'ambito delle sue competenze. E ciò vale anche per quanto lamentato di riflesso sullo straordinario.

A fronte della comunicazione della D.R. da qualificarsi **mero atto di indirizzo** a carattere interno, il potere dispositivo e di applicazione compete istituzionalmente ai Dirigenti delle sedi Provinciali e Sub-provinciali.

Tant'è che l'atto in questione, stando la natura di mero indirizzo, in concreto non ha sortito alcun effetto applicativo.

Risulta infatti che la banca-ore è stata in concreto utilizzata dal personale sul territorio anche nei mesi di gennaio – e febbraio (v. all. n. 9 quater). Dalla documentazione allegata, inoltre, risulta che proprio la Sede Regionale – che ricade sotto la diretta responsabilità gestionale del Direttore Regionale – è stata tra quelle che ha fatto maggiormente ricorso all'istituto!

In sintesi, e contrariamente a quanto affermato ex adverso :

- a) la banca ore non è di fatto stata sospesa, né vi è provvedimento in tal senso;
- b) manca allo stato di una disciplina contrattuale.

In manca di un provvedimento di sospensione da parte del D.R., non può fondatamente sostenersi una violazione all'art. 11, c. 3° del CCNL 1998-2001: a conferma vi è la situazione di fatto, ancora in corso, di utilizzo della banca-ore nell'ambito regionale.

In ogni caso, l'obbiettivo della D.R. era ed è di ricondurre la banca-ore in un quadro di regole che tenesse conto delle norme vigenti, come peraltro operato dalla Direzione Centrale con il contratto decentrato 2008 (all. n. 28). E ciò nell'ambito dei criteri preannunciati e praticati di cui si è detto (confronto senza pregiudiziali; definizione di regole chiare e trasparenti; rispetto dei reciproci ruoli, senza commistioni e/o consociativismi).

LAVORO STRAORDINARIO - Sul punto si precisa che l'informazione è stata data preventivamente già nella riunione del 12.6.2009 (all. n. 1) . *"Il*

Direttore Regionale propone di destinare alle attività di liquidazione degli ammortizzatori sociali in deroga gruppi di operatori collocati funzionalmente in altre aree di attività con utilizzo, se necessario, delle prestazioni di lavoro straordinario disponibili proprio per far fronte alle esigenze particolari dell'Area degli ammortizzatori sociali."

Inoltre, essa ha formato oggetto di comunicazione alle RSU (v. all. n. 30), ovviamente a consuntivo: tale atto partecipativo corrispondeva ad una consolidata prassi tra le parti, peraltro mai contestata dalle OO.SS. negli anni. Ciò naturalmente per quanto di competenza della Sede Regionale.

Ovviamente, è estranea al *thema decidendum* l'attività di informazione delle competenti Sedi provinciali e sub-provinciali nei loro rispettivi ambiti di competenza.

RIORGANIZZAZIONE - MANCATA INFORMAZIONE - Quanto al rilievo, circa la nuova organizzazione del lavoro nella Sede Regionale (doc. 22) e con riflessi su tutte le Sedi del Piemonte, per omesso invio della informativa (punto 3.3. ric. avv.) a tutti i sindacati aventi diritto, si evidenzia.

In relazione a detta riorganizzazione, già prevista in termini generali dalla circ. 113/09, il rilievo è palesemente infondato se si consideri che:

- a) sul piano della informazione generale, e sul presupposto del D.Lgs. 150/09, l'obbligo di informazione relativo concerne esclusivamente l'ambito operativo di applicazione diretta della riorganizzazione, tale intendendo la realtà territoriale su cui incide l'oggetto previsto : *accentramento gestione risorse umane e formazione.*

In concreto, l'oggetto si specificava e delimitava nel potere organizzativo in ambito Sede Regionale; e quindi solo di riflesso gli ulteriori aspetti organizzativi in sede locale - Sedi Provinciali e Sub-provinciali - erano di esclusiva competenza delle stesse anche per i relativi obblighi di informazione.

A tanto si è adempiuto con la comunicazione alle OO.SS. Regionali e alle RSU della Sede Regionale (v. all. 22, e all. 22a).

b) quanto alla FIALP – CISAL, nessuna omissione in ambito della Sede Regionale si può configurare a fronte del fatto che il rappresentante locale era stato nominato nell'arch. Calcagnile in data 17.12.02 (all. n. 32a) ed era cessato senza sostituzione nella qualità, come da comunicazione 11.10.2007 (all. 32b).

D'altronde, la pretesa omissione è non significativa se si considera la informazione resa in concreto alla O.S. su gli altri livelli di competenza : oltre la mancata indicazione, non vi sarebbe stato motivo alcuno per escludere la comunicazione a livello territoriale.

In sintesi: si sottolinea che, come già in precedenza richiamato, la materia di cui all'oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art.5, comma 2, del D.Lgs 165/01, così come sostituito dall'art.34, comma 1 lett. a), del D.Lgs 150/09, che espressamente dispone *“nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9”*.

Il novellato art. 9 prevede che **“fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”**.

Considerato il carattere imperativo delle sopra citate norme di legge, le disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali che siano in contrasto con le stesse devono considerarsi tacitamente abrogate.

MANCATA CONCERTAZIONE sulla RIORGANIZZAZIONE.

Per quanto sopra detto, considerata la normativa in vigore D. lgs. 150/09, nessun obbligo di concertazione era vigente, essendo limitato l'obbligo alla informazione peraltro adempiuta.

Quanto alla richiesta di confronto (lettera 8.2.2010), la disponibilità all'incontro era ribadita con la richiesta di formalizzare il titolo (contrattazione-concertazione-consultazione-informazione) per ciascuna delle tematiche, chiarendo che ciò era necessario, sia per stabilire la competenza della D.R., sia per rispettare il livello formale della richiesta: ovviamente nel quadro nell'ambito degli istituti di partecipazione sindacali prospettati.

Tale richiesta era non solo funzionale al proficuo svolgersi dell'incontro, ma era anche doverosa nel mutato quadro normativo come delineato.

Le OO.SS. non aderivano ad essa. Successivamente richiedevano in data 19.2.10 la concertazione riguardante l'applicazione della circ. 113/09, ma con esito negativo.

Infatti con nota del 23.2.10 (all. 24) la D.R. si precisava che:

-il nuovo modello organizzativo era stato oggetto di concertazione con le OO.SS. nazionali;

- aveva adempiuto all'obbligo di informazione preventiva nei riguardi delle OO.SS. territoriali e delle RSU di sede regionale con un'apposita relazione illustrativa (all. n. 22 a);

- sull'oggetto vi era esclusivamente un obbligo di informazione, peraltro soddisfatto;

-eventuali proposte o suggerimenti sarebbero stati presi in considerazione compatibilmente con i tempi e le esigenze operative.

Sul punto, pertanto, nessuna violazione dell'art 6 lettera B del CCNL 1998/2001.

MANCATA COMUNICAZIONE ALLA RdB- CUB PI.

Infine, la lamentata omissione di comunicare alla RdB- CUB PI in merito alla richiesta di concertazione, urta contro la realtà dei fatti.

Risulta la prova al riguardo dalla mail in data 5.3.2010 (all.27), con cui il D.R. motivatamente respingeva la richiesta di concertazione, precisando che la stessa poteva essere richiesta in merito alla “*definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche*”, mentre l’ODS (all. 25), già oggetto di informazione preventiva, non incideva sulla predetta materia.

oooooooooooooooooooo

CONSIDERAZIONI FINALI.

Ferme restando le contestazioni di merito già esposte relativamente alle censure sindacali, non si può non sottolineare come buona parte di esse vertano su presunte omissioni informative.

Da questo punto di vista la D.R., onde evitare in futuro l’insorgere di qualsiasi problematica in merito, avrà cura, per l’avvenire, **di inviare tutto a tutti** i rappresentati sindacali, qualunque sia il loro ruolo ed il loro livello di rappresentanza, e ciò a prescindere dalla sussistenza di obblighi formali. In applicazione di tale criterio, tutte le comunicazioni che partiranno dalla DR saranno indirizzate, oltre che alla RSU, anche a tutti i rappresentanti territoriali, regionali e di categoria.

Inoltre si sottolinea come la D.R. abbia dimostrato nei fatti di essere la più interessata alla più ampia circolazione delle informazioni anche per ciò che concerne le relazioni sindacali: tant’è che la relativa documentazione è accessibile a tutto il personale nell’apposito link realizzato sul sito intranet dell’INPS Piemonte (all.33).

Quanto poi al sistema delle relazioni sindacali, è auspicabile che le OO.SS. abbandonino ogni strategia ostruzionistica e riprendano a dialogare a 360° con la Direzione.

Tale auspicio è stato formalmente ribadito dal D.R. nell’ultima missiva (all.36), in ordine di tempo, indirizzata alle OO.SS. in risposta all’ennesima richiesta (all.35) di annullare atti legittimi della Direzione. Contenuto della missiva che per comodità di lettura qui si sintetizza:

“Infine, per quanto riguarda la più volte reiterata "minaccia" di denuncia

per comportamento antisindacale, fermo restando che nel caso di specie, come ho chiarito, nessuna lesione delle vostre prerogative è stata posta in essere dallo scrivente, se la stessa è funzionale a far emergere una presunta indisponibilità dello scrivente al confronto sindacale, devo ricordarvi che purtroppo siete stati voi (come risulta dal verbale di riunione da tutti consultabile sul sito regionale) a rifiutare il più ampio confronto sui vari temi con la Direzione regionale, dichiarandovi disponibili a discutere solo delle materie di stretta competenza regionale. Io mi sono dovuto, mio malgrado, adeguare alla vostra impostazione, pur non condividendola, atteso che a mio avviso il tavolo regionale è il luogo deputato a formulare indirizzi ed accordi-quadro che devono poi trovare esplicitazione concreta negli accordi locali; sono altresì convinto che corrette relazioni sindacali comportano la reciproca disponibilità a discutere su tutti gli argomenti che stanno a cuore a l'una o l'altra parte: non può esserci, infatti, un potere di veto della Direzione, ma nemmeno del sindacato”.

Per concludere, come ampiamente dimostrato con la presente memoria difensiva, nessuna lesione dei diritti e delle prerogative sindacali, nessun discredito nei confronti degli iscritti e simpatizzanti è derivato alle OO.SS. dalle scelte della D.R.

Se poi il sindacato ha percepito un certo discredito tra il personale, questo molto più probabilmente potrebbe risalire alla rinuncia sostanziale fatta dal sindacato di esercitare il proprio ruolo confrontandosi senza riserve con il D.R. su tutti i temi ed i problemi che stanno a cuore al personale medesimo.

oo

Alla luce di sopra esposto, l'INPS come sopra rappresentato difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, *contrariis rejectis*:

- dichiarare infondate e conseguentemente rigettare le domande tutte *ex adverso* formulate, assolvendo così l'INPS da ogni istanza avversaria.

Con vittoria di spese ed onorari.